DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1876

Approvazione schema protocollo per riconoscimento della funzione di centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà all'Ente Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale – art. 6 della Legge Regionale n. 59/2017.

Assente l'Assessore all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, confermata dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Luca Limongelli, riferisce quanto segue: il Vice Presidente

Premesso che:

La Legge Regionale n. 59 del 21 dicembre 2017, all'art. 6, prevede che l'Osservatorio Faunistico regionale coordini le attività di proprie strutture territoriali dedicate alle funzioni di supporto nel censimento e nella raccolta dei dati inerenti la fauna selvatica (art. 6 co.3 lettera d), ai fini di rilevazione della consistenza delle popolazioni faunistiche, nell'ottica di programmazione a protezione della fauna, per il miglioramento degli habitat e per l'applicazione delle Direttive Comunitarie in materia di tutela della biodiversità.

Il medesimo art. 6 della Legge Regionale 59/2017 prevede che il Centro regionale per il recupero della fauna selvatica in difficoltà abbia come finalità il coordinamento delle attività dei centri territoriali di prima accoglienza.

L'attività di ricezione e cura degli esemplari malati o feriti è una fonte di informazioni di grande importanza per dati epidemiologici, per la rilevazione delle intossicazioni da agenti chimici e per questioni legate al bracconaggio. La presenza dei centri territoriali garantisce una più efficace gestione dei recuperi ed un miglioramento della capacità di raccolta dati sul territorio.

La funzione dell'Osservatorio e dei centri territoriali per il soccorso della fauna in difficoltà è strettamente legata alle finalità generali di protezione cui si ispira la normativa nazionale e regionale di settore, ma è altresì strumentale al rispetto della normativa naturalistica comunitaria, nell'ambito di cui la Direttiva 79/409 CEE, detta "Direttiva Uccelli", e la Direttiva 92/43 CEE, detta "Habitat", rappresentano i massimi riferimenti per gli Stati membri dell'Unione Europea in materia di conservazione degli uccelli, della fauna in generale, della flora e degli habitat naturali.

In particolare, la Direttiva "Uccelli" è stata adottata con il fine di conservare "tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri", ponendo l'obbligo agli Stati membri di mantenere o adeguare le specie e le popolazioni di uccelli in uno stato di conservazione favorevole e di approfondire le conoscenze sulle specie stesse, al fine della loro tutela.

La Direttiva incoraggia inoltre gli Stati membri a promuovere studi e ricerche per la protezione degli uccelli (articolo 10) e prevede un'attività di scambio informativo tra Stati e Commissione europea (vari articoli) al fine di mantenere sempre aggiornate le parti.

L'importate Allegato V, identifica le più importanti aree di attività e ricerca, finalizzate alla conoscenza e alla conservazione degli uccelli, in cui gli Stati membri devono impegnarsi (elenchi nazionali delle specie a rischio, censimento degli uccelli migratori, inanellamento, sviluppo di metodi ecologi per prevenire danni da avifauna, sviluppo di metodi per verificare l'impatto della caccia sulle popolazioni di uccelli ecc.).

Peraltro, occorre rammentare che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 157/92, che recepisce la citata Direttiva comunitaria, ed è vietata la detenzione di fauna selvatica da parte di privati cittadini; pertanto, chi trovi un esemplare in difficoltà è tenuto a conferirlo alle

autorità (polizia municipale, carabinieri forestali, coadiuvati spesso da associazioni di volontari) affinché lo stesso giunga presso i Centri di recupero fauna selvatica.

Al fine di garantire tutte le azioni di tutela della biodiversità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, è essenziale che i centri già presenti e attivi sul territorio pugliese proseguano la propria attività, e che siano incrementati e migliorati i rapporti, lo scambio di informazioni e la pianificazione congiunta dei progetti di carattere scientifico con l'Osservatorio Faunistico Regionale.

È essenziale, altresì, per agevolare e incrementare il recupero e la reimmissione in natura degli animali salvatici ritrovati feriti o malati, la stabilizzazione di una rete di centri di primo soccorso per la fauna selvatica in difficoltà, che siano effettive articolazioni dell'Osservatorio Regionale.

Le Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale sono divenute soggetto affidatario del "Servizio di Accoglienza, primo soccorso e trasferimento della fauna selvatica ferita o in difficoltà al Centro Recupero dell'Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto a seguito di affidamento della gestione da parte della Provincia di Taranto, all'epoca soggetto competente in materia, a seguito di bando avviato nel 2014.

Le Riserve Naturali R.O. Litorale Tarantino Orientale dispongono di mezzi, luoghi e personale specializzato per lo svolgimento delle attività di prima accoglienza della fauna, di una convenzione con un veterinario con esperienza specifica e di competenze per supportare anche l'attività di Osservatorio Faunistico tramite censimenti e monitoraggio di specie selvatiche.

Con nota in atti prot. 2828 del 22.03.18 l'Autorità di Gestione delle Riserve Naturali ha inviato richiesta al fine di ottenere il riconoscimento quale "Centro Territoriale di Prima Accoglienza" della fauna selvatica in difficoltà, richiesta reiterata con pec del 04.07.2018 (prot. in uscita 0022277) precisando di non richiedere alcun finanziamento; alla corrispondenza sopra richiamata è seguito un incontro tenutosi in data 17.07.2018 presso i competenti uffici regionali, convocato con nota prot. n. 6849 dell'11.07.2018.

L'accordo raggiunto tra le parti prevede il riconoscimento da parte della Regione del centro territoriale come sopra menzionato, senza spese a valere sui fondi di cui all'art. 51 comma 3 lettera c) della Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017, senza oneri a carico della Regione.

Il Protocollo che pertanto si propone con l'Ente gestore delle Risorse Naturali Regionali orientate del litorale Tarantino ha l'obiettivo di fornire legittimazione all'attività svolta e a disciplinare le forme di collaborazione tra l'Osservatorio Faunistico regionale e il centro territoriale, al fine di ottenere supporto ai compiti di monitoraggio scientifico e per la raccolta di dati rilevanti per lo corretta gestione della fauna selvatica presente sul territorio.

Premesso tutto quanto sopra, propone di:

- procedere all'approvazione dello schema di Protocollo, allegato al presente provvedimento e parte sostanziale dello stesso, tra la Regione Puglia e l'Ente Riserve Naturali regionali orientate Litorale Tarantino Orientale con sede in Manduria, finalizzato a disciplinare i rapporti e gli obblighi reciproci assunti dagli Enti in relazione alla gestione del Centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica omeoterma, senza oneri a carico della Regione;
- dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del Dirigente di Sezione, per la sottoscrizione del Protocollo.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art 4 co. 4 della L.R. 7/97.

Tutto ciò premesso ed esposto, l'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente del competente Servizio e dal Dirigente della Sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di prendere atto di tutto quanto espresso in narrativa che si intende per integralmente riportato.
- Di approvare lo schema di Protocollo, allegato al presente provvedimento e parte sostanziale dello stesso, tra la Regione Puglia e l'Ente Riserve Naturali Regionali Orientate del litorale tarantino orientale, finalizzata a disciplinare i rapporti e gli obblighi reciproci assunti dagli Enti in relazione alla gestione del Centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica omeoterma presente a Manduria, senza oneri a carico della Regione Puglia.
- Di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del Dirigente di Sezione, per la sottoscrizione del Protocollo.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ROBERTO VENNERI IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA MICHELE EMILIANO





PROTOCOLLO DI RICONOSCIMENTO

DEL CENTRO TERRITORIALE DI PRIMA ACCOGLIENZA DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI ORIENTATE DEL LITORALI TARANTINO ORIENTALE" – MANDURIA (TA)

In esecuzione della D.G.R. n. 1869 del 17 novembre 2017, relativa alla costituzione della rete territoriale dei Centri di prima accoglienza per la fauna selvatica omeoterma, connessi all'attività dell'Osservatorio Faunistico regionale e del relativo Centro regionale di recupero della fauna selvatica omeoterma di Bitetto BA, ed in particolare in relazione all'esigenza di prosecuzione e miglioramento delle attività già poste in essere dall'Ente Riserve Naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale con l'esercizio del Centro di prima accoglienza fauna omeoterma nell'area di Manduria, si definisce il presente protocollo,

TRA

La Regione Puglia (C.F. 80017210727), rappresentata da ______;

 Le Riserve Naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale (C.F. ______) rappresentate da ______.

OGGETTO E FINALITA'

Il presente protocollo è finalizzato al riconoscimento del Centro territoriale di prima accoglienza per la fauna selvatica omeoterma delle Riserve Naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale con sede a Manduria, quale articolazione territoriale dell'Osservatorio faunistico regionale di Bitetto.

In particolare con il presente protocollo si persegue la prosecuzione e potenziamento delle attività relative alla gestione del Centro territoriale di prima accoglienza per la fauna selvatica omeoterma in difficoltà situato a Manduria, nonché il miglioramento del rapporto di collaborazione tra l'Osservatorio faunistico regionale di Bitetto e la costituenda articolazione

2

territoriale, al fine di ottenere maggiore supporto nello svolgimento di studi, censimenti e monitoraggi di alcune specie selvatiche;

PREMESSO che

- Il DPR dell'08/09/1997 n.357 dà attuazione alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- Le Regioni, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 357/97 garantiscono la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario;
- La Legge regionale n. 27 del 13/08/1998, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma di tutela e programmazione delle risorse faunistico ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria, oggi riformata dalla Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017, prevedeva all'art.8, comma 1, l'istituzione da parte delle Province degli Osservatori Faunistico Provinciali, e al comma 2 i Centri di Prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà operanti all'interno degli Osservatori;
- Le Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino orientale sono affidatarie del servizio di accoglienza, primo soccorso e trasferimento della fauna selvatica ferita o in difficoltà al Centro Recupero dell'Osservatorio faunistico regionale di Bitetto (BA), a seguito di Determinazione Dirigenziale R.G. n. 381 del 09.07.2015 della Provincia di Taranto.
- Con l'approvazione della L.R. 9 agosto 2016, n. 23, la Regione Puglia ha stabilito: "le funzioni amministrative di caccia e pesca esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Bari sono oggetto di trasferimento alla regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed espletate anche mediante forme di avvalimento e convenzione". (Art. 20 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative della caccia e della pesca):

CONSIDERATO:

- l'interesse congiunto delle parti di assicurare la prosecuzione, il potenziamento e la valorizzazione del servizio di prima accoglienza per la fauna selvatica omeoterma, e preso atto della circostanza che il soggetto che richiede il riconoscimento è dotato di strutture e personale di riferimento idoneo alla gestione di detta fauna in difficoltà;
- l'esigenza dell'area della provincia di Taranto di essere dotato di un servizio territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà, che operi in collaborazione e

sinergia con l'Osservatorio regionale faunistico e con il Centro regionale di recupero della fauna selvatica omeoterma in difficoltà di Bitetto (BA);

TUTTO QUANTO INNANZI PREMESSO E CONSIDERATO SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art.1 (Centro territoriali per la fauna selvatica)

All'Ente Riserve Naturali R.O. Litorale Tarantino Orientale è riconosciuta la qualifica di Centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà, in continuità con affidamento già conferito dalla Provincia di Taranto con il medesimo oggetto, quale articolazione territoriale dell'Osservatorio faunistico regionale di Bitetto, con le finalità e i compiti di cui all'art. 6 della L.R. 59/2017.

Art.2 (Attività del Centro di accoglienza della fauna selvatica in difficoltà)

L'Ente Riserve Naturali R.O. Litorale Tarantino Orientale si impegna ad espletare in nome e per conto della Regione Puglia, sotto il controllo dei competenti uffici regionali e nel rispetto del Regolamento di polizia veterinaria di cui all'art. 24 del DPR n. 320/1954 e s.m.i., le attività previste dalla citata L.R. 59/2017, ed in particolare:

- a) Accoglienza di tutti gli esemplari di fauna selvatica omeoterma (uccelli, mammiferi) rinvenuti feriti o in difficoltà;
- b) Comunicazioni e confronto con il Centro regionale di recupero della fauna selvatica in difficoltà di Bitetto (BA);
- c) Comunicazioni e attività amministrative correlate all'accoglienza e alla cura degli animali selvatici;
- d) Pronto soccorso veterinario;
- e) Trasferimento al Centro regionale di recupero della fauna selvatica in difficoltà di Bitetto BA, degli esemplari che necessitano di successive e particolari cure e riabilitazione;
- f) Liberazione degli esemplari recuperati, previo inanellamento, in accordo e coordinamento con la struttura regionale di Bitetto BA.
- g) Gestione di una banca dati relativa all'accoglimento della fauna in difficoltà.
- Mantenimento e cura degli esemplari accolti fino alla loro liberazione o all'eventuale trasferimento al Centro regionale di recupero;



- Incenerimento delle spoglie degli esemplari giunti morti o deceduti presso il centro o trasferimento delle spoglie di esemplari di specie di notevole interesse scientifico e naturalistico a strutture idonee alla loro accoglienza.
- j) Eventuale supporto alla Regione nella predisposizione di misure atte all'attuazione del Reg. (UE) n. 1143/2014 e del D.Lvo n. 230/2017 inerente disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive.
- k) Relazione attività svolta dal Centro con cadenza annuale.
- Realizzazione, in accordo e collaborazione con l'Osservatorio Faunistico Regionale, di studi, ricerche e monitoraggi delle specie appartenenti alla fauna omeoterma.

Art. 5 (Finanziamento dell'attività)

L'attività di prima accoglienza della fauna selvatica omeoterma è sostenuta con fondi propri dell'Ente Riserve Naturali R.O. Litorale Tarantino Orientale, senza alcun onere a carico dei fondi riservati dall'art. 51 comma 3 lettera c) dalla Legge Regionale n. 59/2017.

L'eventuale sviluppo di attività di studio, censimenti e monitoraggi di alcune specie selvatiche coordinate con la rete territoriale facente capo all'Osservatorio faunistico regionale si Bitetto, potrà essere effettuato nell'ambito di specifica progettualità con il ricorso a fondi ad eventuali fondi ad hoc che dovessero rendersi disponibili, come richiamato nel successivo art. 6.

Art. 6 (Altre sovvenzioni)

L'Ente Riserve Naturali R.O. Litorale Tarantino Orientale può:

- acquisire specifici finanziamenti regionali finalizzati alla copertura delle spese di studi, ricerche e monitoraggi delle specie appartenenti alla fauna omeoterma;
- ricevere ulteriori sovvenzioni e/o sponsor e donazioni, eventuali incentivi economici pubblici
 e privati, da utilizzare esclusivamente per il miglioramento del servizio di gestione o per la
 valorizzazione delle aree interessate, anche attraverso l'organizzazione di eventi e
 manifestazioni mirati alla diffusione della migliore conoscenza dei temi inerenti la fauna
 selvatica.

Art. 7 (Durata)

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due), prorogabili su espressa volontà delle parti, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente.

Art. 8 (Comunicazione Dirigenti/Responsabili)

L'Ente Riserve Naturali R.O. Litorale Tarantino Orientale si impegna a comunicare alla Regione Puglia entro trenta giorni dalla firma del presente atto il Responsabile del presente protocollo, nonché, ove diverso, il referente tecnico della struttura, con i quali l'Osservatorio faunistico regionale potrà avere contatti diretti ai fini operativi.

> allo a live Tib

Art. 9 (Disservizi e interruzione dell'attività)

omposto da n. Qualora si ravvisassero disservizi per interruzione ingiustificata dell'attività di prima accoglienza della fauna selvatica omeoterma in difficoltà, ovvero per gravi carenze documentate nella gestione, la Regione Puglia potrà recedere dal presente riconoscimento dando un preavviso di 60 (sessanta) giorni con missiva inoltrata via PEC entro i quali l'Ente riconosciuto potrà procedere a fornire le controdeduzioni.

Art. 10 (Controversie legali)

Per eventuali controversie legali il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Bari.

Il perete ollegato à costituto de u. 5 (cuque) faccati

Firmato Digitalmente

Il Rappresentante dell'Autorità Di Gestione delle Riserve Naturali

Il Rappresentante della Regione Puglia

Il Dirigente di Sezione dott. Luca Limongelli